Sentenza: 24 Settembre 2024, n. 165

Materia: energia - impianti infrastrutture gas - misure di compensazione territoriale

Parametri invocati: 3, 41, 42, 97 e 117, terzo comma, Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (*Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*).

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Rimettente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia 10 novembre 2023, n. 27, recante "Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 (Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica)"

Esito: illegittimità costituzionale in parte qua

Estensore nota: Alessandra Cecconi

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone al vaglio della Corte costituzionale la norma in epigrafe indicata, assumendone l'illegittimità sotto molteplici profili.

La Corte, respinte le eccezioni di inammissibilità formulate dalla Regione Puglia, procede preliminarmente alla delimitazione del *thema decidendum* e individua l'oggetto delle censure nel primo alinea dell'art. 2 comma 4 della l.r. Puglia 28/2022 come risultante a seguito della modifica introdotta dalla norma oggetto di impugnazione.

Detto primo alinea prevede che agli impianti e alle infrastrutture del gas che "abbiano acquisito il titolo per la costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e per i quali non siano state applicate misure compensative" si aggiungono le misure di compensazione territoriale specificamente previste nel settore del gas dall'art. 2, comma 1, della l.r. Puglia n. 28/2022, ai sensi del quale, «al fine di contenere il costo del gas sostenuto dalle famiglie pugliesi è disposta per ogni nuovo impianto e infrastruttura energetica oppure per il potenziamento o trasformazione di impianti e infrastrutture energetiche esistenti, nella misura fino al 3 per cento del valore commerciale del volume del gas prodotto, trasportato o importato in Italia, la misura di compensazione e riequilibrio territoriale a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture di gas sul territorio pugliese».

Così come riformulata, la norma regionale oggetto di giudizio risulta in contrasto con il principio fondamentale stabilito dall'art. 1 comma 5 della legge n. 239/2004 (*Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*), costituente parametro interposto di legittimità.

In base a tale articolo infatti "[l]e regioni, gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale."

L'imposizione delle misure di compensazione risulta quindi consentita solo in caso di nuove infrastrutture o di potenziamento o trasformazione di quelle esistenti, cioè in ipotesi in cui è sempre necessaria l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività (nuova, potenziata o trasformata).

Al riguardo assume rilievo la stessa formulazione dell'articolo che, con il riferimento ai "soggetti proponenti", manifesta la volontà del legislatore di prevedere l'individuazione di misure di

compensazione solo nell'ambito della procedura di autorizzazione, allo scopo di consentire all'imprenditore di vagliare la convenienza della sua iniziativa economica.

La modifica introdotta dalla disposizione regionale, invece, consente l'applicazione delle misure di compensazione, nel settore del gas, anche in relazione agli impianti e alle infrastrutture che abbiano già ottenuto l'autorizzazione ("«che abbiano acquisito il titolo per la costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni») ponendosi perciò in contrasto con il parametro interposto.

La necessaria contestualizzazione tra procedura autorizzatoria e applicazione delle misure di compensazione è de resto, secondo la Corte, espressamente imposta dal decreto del Ministero sviluppo economico del 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati dal fonti rinnovabili), sia pure in relazione allo specifico e diverso ambito degli impianti e delle infrastrutture energetiche alimentati da fonti rinnovabili, oltre che dallo stesso legislatore regionale pugliese in relazione a tutti gli impianti e le infrastrutture energetiche diversi da quelli del gas (art. 1, comma 2 bis, della stessa l. r. Puglia n. 28 del 2022).

Da qui, in accoglimento delle censure governative, la dichiarazione di illegittimità per violazione dell'art. 117 comma 3 Cost. in relazione al parametro interposto costituito dall'art. 1 comma 5 della legge 239/2004.

Restano assorbite le restanti questioni proposte.